



PROVINCIA DI TARANTO

**ACCORDO ANNUALE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE
DECENTRATE del personale dipendente dirigente della Provincia
di Taranto - ANNO 2016 -**

Il giorno 9 luglio del mese di luglio dell'anno 2018, presso la Sede della Provincia di Taranto, le parti negoziali composte da:

La Delegazione di parte pubblica, presenti:

- Presidente: Segretario Generale – Dott.ssa Lucia D'Arcangelo 
- Componenti: Dirigente del Settore Affari Generali - Dott. Stefano Semeraro
Dirigente del Settore Finanziario / Personale - Dott. Roberto Carucci

e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

- C.G.I.L. _____
- C.I.S.L. SCIAP, FRANCESCO
- U.I.L. _____
- DIREL/CONFEDIR _____
- CSA _____
- CIDA _____

Premesso

- che con le Determinazioni Dirigenziali del Settore Personale n. 132 del 26/07/2016 si procedeva alla quantificazione del Fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale dirigente – Anno 2016 .
- che in data 8 maggio 2018 veniva sottoscritta l'Ipotesi di Accordo annuale per l'attribuzione delle risorse decentrate del personale dirigente della Provincia di Taranto dove per mero errore materiale è stata indicata come somma da utilizzare per la retribuzione di risultato € 20.614,07. Tale somma è da intendersi correttamente in € 19.966,51.;
- che il Collegio dei Revisori con parere acquisito in data 26 giugno 2018 prot.n.20504 ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio, la loro coerenza con i CCNLL ed il rispetto della normativa vigente nel testo dell'Accordo,
- che il Decreto del Presidente n.63 del 04/07/2018 ha autorizzato il Presidente della Delegazione di Parte Pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'Accordo integrativo anno 2016.

Visti, altresì,

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs n. 150/2009 e ss.mm.ii

sottoscrivono la seguente Ipotesi di Accordo integrativo per la distribuzione delle risorse decentrate – Area Dirigenza – Anno 2016

Art. 1 Validità e durata

1. Con il presente Accordo annuale integrativo le parti, in relazione a quanto previsto dall'art. 4 CCNL 22 febbraio 2006 – Area Dirigenza, definiscono per l'anno 2016, le modalità di utilizzo delle risorse decentrate a beneficio del personale dipendente con qualifica dirigenziale avente diritto della Provincia di Taranto.

Art. 2 Impiego fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza

1. Per l'anno 2016, il fondo è pari ad € 262.621,83 – Parte Fissa .
2. Le parti danno atto e concordano quanto segue:
 - a) L'utilizzo, nelle varie voci che lo compongono, avverrà in coerenza con le vigenti disposizioni legislative e contrattuali nazionali che regolano la materia e, in quanto compatibile, con la specifica disciplina stabilita nel vigente contratto integrativo.
 - b) **Retribuzione di posizione:** le risorse finanziarie, a tal fine utilizzate, sono € 242.655,32 così distinte:
 - retribuzione di posizione dirigenti- Anno 2016 : € 219.479,38
 - retribuzione di posizione al dirigente convenzionato con la Provincia di Brindisi – Anno 2016 - € 23.175,94 – Determinazione Dirigenziale del Settore Personale n.72 del 18/03/2016 e n.169 del 28/10/2016.

- c) **Retribuzione di risultato:** Le risorse finanziarie utilizzate per la retribuzione di risultato , sono pari complessivamente pari all'importo di € 19.966,51 non in linea con la disciplina contenuta all'art. 28, comma 1, del CCNL 23 dicembre 1999 che prevede, al fine di sviluppare all'interno degli enti l'orientamento ai risultati, anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, che le amministrazioni destinino alla retribuzione di risultato almeno il 15% del fondo.

A ciascun Dirigente, compreso quello in convenzione compete la retribuzione di risultato, per il Settore di titolarità.

Ai sensi dell'art. 7 del Contratto Integrativo Dirigenziale del 25/02/2002, nel caso di affidamenti di più incarichi ad un dirigente, per un periodo minimo di due mesi, a tale dirigente sarà attribuita la retribuzione di risultato corrispondente ad un massimo di due incarichi.

Inoltre, in caso di copertura da parte di un dirigente, per un minimo di due mesi, di tre Settori, potrà essere riconosciuta la retribuzione di risultato per i due Settori in cui ha ottenuto il punteggio complessivo migliore.

Le somme non distribuite per il rispetto del limite massimo dei due incarichi retribuiti al singolo dirigente sono destinate ad alimentare lo stesso fondo per l'anno 2016 e redistribuite proporzionalmente tra i dirigenti che hanno maturato il diritto a percepire la retribuzione di risultato per la direzione dei propri settori.

Le somme relative alla retribuzione di risultato destinate ai settori affidati alla direzione del Segretario Generale sono da intendersi economie di bilancio.

In ogni caso l'ammontare della retribuzione di risultato complessivamente spettante a ciascun Dirigente verrà determinato sulla base del punteggio assegnato ad ognuno dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

Art. 3

Criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse indicate nell'art. 26, lettera e) CCNL 23/12/1999

1. Le risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL 23/12/1999 e delle altre disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale che riconoscono compensi aggiuntivi, incrementano quelle destinate alla retribuzione di risultato di cui all'art. 28 del CCNL 23/12/1999 e sono destinate ad incentivare le prestazioni dei relativi dirigenti.
2. In relazione a quanto previsto dall'art. 29 comma 2 del CCNL 23.12.1999, dall'art. 37 del CCNL 23/12/1999 e dall'art.20 del CCNL 22/2/2010, per l'Area della Dirigenza, le parti concordano che la correlazione tra la retribuzione di risultato e gli altri compensi percepiti (esempio compensi degli avvocati) avviene nel modo di seguito indicato:
 - ai dirigenti che nel corso dell'anno 2016 abbiano percepito a tale titolo importi lordi in misura pari o superiore ad 1/3 delle retribuzione annuale, non potrà essere riconosciuto alcun trattamento relativo alla retribuzione di risultato.
3. La decurtazione sulla retribuzione di risultato riguarda solo il Settore per il quale si ottengono le risorse di cui trattasi e non per il Settore eventualmente gestito "ad interim" per il quale la retribuzione di risultato viene determinata secondo quanto previsto nel precedente articolo.
4. Gli importi conseguenti alla riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti percettori di compensi di cui trattasi vengono redistribuiti proporzionalmente tra i dirigenti che non hanno percepito incentivi o compensi legali al di sopra della soglia minima oltre la quale scatta la riduzione della retribuzione di risultato.


Art. 4
Norme finali

1. Il presente Accordo annuale integrativo ha validità ed efficacia, per le parti ancora compatibili, anche per gli esercizi finanziari successivi, salvo formale diverso accordo tra le parti.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Il Presidente:

- Segretario Generale – Dott. ssa Lucia D’Arcangelo




Componenti:

- Dirigente Settore Affari Generali Dott. Stefano Semeraro:



- Dirigente Settore Finanziario/Personale: Dott. Roberto Carucci:



LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

I rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto:

C.I.S.L.:  _____

U.I.L.: _____

DIREL : _____

C.G.I.L.: _____

DICCAP: _____

C.S.A.: _____

CIDA: _____